

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 01/P/140204
San Fior, 04/02/2014

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Lavoro accessorio - "VOUCHER"**

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenuteci, riteniamo far cosa utile riassumere sinteticamente la regolamentazione del **lavoro accessorio**.

La disciplina del lavoro accessorio, contenuta negli articoli da 70 a 74 della "Legge Biagi" (D.Lgs. 10-9-2003 n. 276), è stata oggetto di numerose modificazioni, apportate, principalmente, con la legge 28.6.2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro (cd. Riforma Fornero), dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. "decreto sviluppo") e, per ultimo, dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ("Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile ...").

DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 70. Definizione e campo di applicazione (Testo in vigore dal 28 giugno 2013)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Le prestazioni di **lavoro accessorio** sono attività lavorative, svolte senza l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Dall'analisi del testo dell'art. 70 attualmente in vigore (nonché da quello dell'abrogato art. 71) si ricava come la definizione di lavoro accessorio sia ora **svincolata dalle precedenti limitazioni oggettive e soggettive.** Infatti, a partire dal 18 luglio 2012 possono essere rese "attività lavorative accessorie" **nella generalità dei settori produttivi.**

Per prestazioni di lavoro accessorio **si intendono le attività lavorative** (di natura subordinata), **rese da un qualsiasi soggetto-lavoratore¹, che non abbia percepito, con riferimento alla totalità dei**

¹ Inspiegabilmente, l'Inps, nella circ. n. 49/2013, in merito alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro in tutti i settori di attività da parte degli studenti, afferma che, per consentire il rispetto dell'obbligo scolastico, il loro impiego è consentito solo durante i periodi di vacanza; a tal proposito richiama la precedente Circolare n. 104 del 1 dicembre 2008, secondo la quale, fermo restando che:

- gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la domenica;
- gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e con meno di venticinque anni di età possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno;

si considerano:

- a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

possibili diversi committenti (di qualsiasi tipo), **compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un intero anno solare.**

Possono svolgere prestazioni accessorie nei limiti previsti anche i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno (Min. lav., nota 46/2010), salva la precisazione per cui il lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato **se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente** (Min. lav., nota 46/2010).

L'Inps ha confermato che l'utilizzatore del buono può essere, indifferentemente, un **inoccupato** o un **disoccupato** (Inps, circ. 29.3.2013, n. 49).

Fermo restando il predetto **limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare**, ciascun committente **imprenditore commerciale o professionista** può ricorrere al lavoro accessorio **per compensi annuali non superiori a 2.000 euro².**

Già nella circolare n. 4 del 18/01/2013 il Ministero del lavoro ebbe a precisare che:

- *"la nozione di lavoro accessorio appare oggi oggettivamente delineata proprio dal riferimento quantitativo al compenso annuale **in capo al lavoratore e non più al committente**";*
- *"occorre prima di tutto verificare **se il committente è un imprenditore commerciale o professionista**. In caso positivo la prestazione nei suoi confronti non potrà dar luogo a compensi maggiori di € 2.000 di voucher";*
- *"è possibile utilizzare voucher **sino a € 5.000 in agricoltura**, prescindendo solo se l'attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi è il lavoratore accessorio, **se l'attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli**. Proprio in ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene altresì che non trovi applicazione l'ulteriore limite di € 2.000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti".*

Si osserva come il nuovo limite economico **sia sensibilmente più basso rispetto alla normativa previgente**, la quale prevedeva un tetto reddituale di 5.000 euro nell'anno solare nei confronti del medesimo committente; conseguentemente, **diventa importante per il committente non superare l'importo massimo consentito con riferimento a ciascun prestatore.**

² In ambito "privato" non trova applicazione il limite economico di € 2.000, ma solo quello generale di € 5.000.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Il Ministero del lavoro, con Lettera circolare 22.4.2013, n. 7258, sottolinea come, ai fini qualificatori della fattispecie, sia determinante il rispetto del solo requisito economico (5.000 euro o 2.000 euro a seconda dei casi), **non essendo necessari altri riscontri sulla genuinità dell'utilizzo dei buoni lavoro per prestazioni di lavoro accessorie**. Nella stessa circolare precisa, inoltre, che:

- qualora le prestazioni occasionali accessorie oggetto di verifica ispettiva siano contenute entro tali limiti economici, *"al personale ispettivo non è consentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione"*;
- una prestazione rientrante nei suddetti limiti è *"per definizione occasionale ed accessoria anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgano la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordinato"*;
- solo in caso di **superamento del limite economico** gli ispettori potranno verificare *"se la prestazione svolta sia riconducibile ad un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con l'applicazione delle connesse conseguenze sul piano lavoristico e contributivo"*.

Nella sopra citata circolare n. 4/2013 il Ministero ha ammesso che, in attesa che l'Inps completi il sistema informatizzato di monitoraggio in ordine ai limiti di ammissibilità in capo al lavoratore dell'accredito di voucher, ***"il committente potrà opportunamente richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, ai sensi dell'art. 46, comma 1 lett. o), del D.P.R. n. 445/2000, in quanto tali circostanze non possono non essere conosciute dallo stesso lavoratore"***.

Come si evince anche dalle istruzioni riportate sul sito internet dell'Inps, tutti i valori massimi devono intendersi come **"al netto"**. Ne consegue quindi che:

- 1) il limite di reddito complessivo per l'anno solare per il collaboratore (5.000 euro) corrisponde in realtà a buoni per un controvalore pari a 6.666 euro che, al netto delle trattenute totali del 25%, dà un controvalore netto pari a 5.000 euro;
- 2) il limite di reddito nell'anno solare che il collaboratore può percepire da ogni committente professionista o imprenditore commerciale (2.000 euro, fermo il limite totale di 5.000 euro per anno solare) corrisponde in realtà a buoni per un controvalore pari a 2.666 euro che, al netto delle trattenute totali del 25%, dà un controvalore netto pari a 2.000 euro;
- 3) il limite di reddito complessivo per l'anno solare che il collaboratore percettore di sostegno al reddito può percepire in tutto (3.000 euro) corrisponde in realtà a buoni per un controvalore pari a

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

4.000 euro che, al netto delle trattenute totali del 25%, dà un controvalore netto pari appunto a 3.000 euro.

Art. 71. Prestatori di lavoro accessorio (Articolo abrogato dall'art. 22, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112).

[1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- a) disoccupati da oltre un anno;
- b) casalinghe, studenti e pensionati;
- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.]

L'abrogazione dell'art. 71 conferma come la definizione di lavoro accessorio sia ora svincolata dalle precedenti limitazioni soggettive.

DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO

Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio (Testo in vigore dal 28 giugno 2013)

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS (195) (201).

4-bis. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. (196)

5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.

Il committente è tenuto in via preliminare ad acquistare uno o più voucher (buoni) o carnet presso l'Inps o i rivenditori autorizzati (Tabaccai, Banche Popolari, Uffici Postali); una volta che sia stato svolto il lavoro, il pagamento della "retribuzione" del lavoratore accessorio avviene mediante la consegna di detti voucher al lavoratore che li presenta per l'incasso presso uno dei concessionari del servizio (per es., Poste Italiane, Banche Popolari, ecc...). Accanto ai tradizionali voucher cartacei, sono previsti voucher telematici; in questo caso, previa registrazione del committente e del prestatore presso l'Inps, il committente dovrà versare prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni "virtuali" mediante modello F24, versamento su c/c postale, oppure "on line". Il voucher telematico utilizza una carta magnetica - tipo "bancomat".

I buoni orari (da utilizzarsi, cioè, per la remunerazione di un'ora di lavoro, con l'eccezione del settore agricolo), numerati progressivamente e datati, hanno un valore nominale fissato con decreto del

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Ministro del lavoro e delle politiche sociali; detto valore viene periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Il D.M. 12 marzo 2008 ha fissato nella misura di **Euro 10,00 il valore nominale del buono.**

Tenuto conto che il lavoratore non può percepire da ciascun singolo committente/imprenditore commerciale o professionista compensi annuali superiori a 2.000 euro (a determinate condizioni, per l'imprenditore agricolo il limite è di € 5.000), questi ultimi (committenti) potranno ricorrere alle prestazioni del primo fino ad un limite massimo di 266 ore annuali, corrispondente a n. 266 "voucher".

Nella circolare n. 4/2013 il Ministero ha precisato che:

- i carnet dei buoni di lavoro accessorio sono "orari, numerati progressivamente e datati";
- il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro "tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali";
- "la novella legislativa cambia anzitutto il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio che, da una "negoiazione" in relazione al valore di mercato della prestazione, passa ad un "ancoraggio" di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa, **così da evitare che un solo voucher, attualmente del valore di € 10, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore**³;
- "diventa fondamentale, da parte del personale ispettivo, una ricostruzione in sede di verifica circa la "durata" della prestazione resa, da effettuarsi secondo le "tradizionali" modalità accertative proprie del lavoro subordinato".

Con riguardo alla necessità che carnet dei buoni di lavoro accessorio siano "datati", nella circolare n. 4/2013, il Ministero, aveva affermato che "considerata la natura preventiva della comunicazione sull'utilizzo del lavoro accessorio, ..., il riferimento alla "data" non può che implicare **che la stessa vada intesa come un "arco temporale" di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.** Una diversa interpretazione, infatti, renderebbe assai difficile e oltremodo oneroso per il committente formalizzare preventivamente le singole giornate e la quantità di voucher da attribuire

³ Il Ministero ha chiarito che, tenuto conto delle specificità del settore agricolo e in attesa della nuova determinazione dell'importo orario del voucher, fermo restando il suo valore "nominale", è possibile far riferimento, esclusivamente in tale settore, **alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento** comparativamente più rappresentativa (Min. Lav., Lett. circ. 18.2.2013, prot. n. 37/0003439).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

ad ogni lavoratore, in particolare in alcuni settori ove la effettuazione e la quantificazione della prestazione è condizionata da fattori esterni, anche di carattere climatico, di difficile prevedibilità.

Tuttavia, nella successiva nota 18/02/2013 il Ministero esprime l'avviso che, temporaneamente, almeno fino a quando l'Istituto non avrà modificato le proprie procedure telematiche, **è sospeso il termine di utilizzo di 30 giorni dei voucher**; trascorso il predetto periodo transitorio, **l'utilizzo dei buoni lavoro oltre i 30 giorni dal loro acquisto comporterà la trasformazione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, così come previsto dalla circolare ministeriale n. 4/2013.

La fissazione di un arco temporale di utilizzo di 30 gg **appare finalizzata ad evitare che siano dichiarate all'Inps prestazioni di durata** molto lunga (per esempio, dal 1° gennaio al 31 dicembre), con l'intento di giustificare in sede di eventuale accertamento ispettivo la presenza del lavoratore, la cui retribuzione rimarrebbe altrimenti sommersa.

In base al comma 3, secondo periodo dell'articolo 72 D.Lgs. 276/03, il **"compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale** e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio".

In pratica, il lavoratore percepisce € 7,5 (€ 7,8 se collaboratore familiare) netti per ogni ora di lavoro (fatta eccezione in agricoltura) e non ha nessun obbligo dichiarativo. Infatti, dal valore facciale del buono di 10 euro (prezzo d'acquisto per il committente) sono trattenuti i contributi Inps 13% (€ 1,3), Inail 7% (€ 0,7, salvo per l'impresa familiare € 0,4) ed il Compenso del concessionario 5% (€ 0,5).

Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare (INPS, circ. n. 104/2008 e n. 76/2009).

Il prestatore di lavoro riscuote "al netto" i buoni lavoro, a partire dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro, presso gli stessi aderenti al circuito che li hanno venduti (Tabaccai, Banche Popolari, ecc..) oppure presso Poste Italiane, se l'acquisto è avvenuto presso l'Inps.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Non è necessaria la comunicazione anticipata al CPI; tuttavia, **prima dell'inizio dell'attività di lavoro occasionale accessorio**, (anche il giorno stesso purchè prima dell'inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all'INPS (valida anche ai fini INAIL).

Nella suddetta comunicazione vanno indicati:

- i dati anagrafici del committente, la sua tipologia e il codice fiscale;
- i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore;
- **il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione;**
- la tipologia dell'attività (codice lavorazione).

La mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della 'maxisanzione', di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro'), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

Mentre, in precedenza, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi INPS, la comunicazione di inizio attività doveva essere inoltrata all'INAIL, e per gli altri canali di distribuzione dei voucher (tabaccai abilitati, Banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione era trasmessa direttamente all'Inps tramite contact center o sito istituzionale, a partire da **mercoledì 15 gennaio 2014 la dichiarazione di inizio attività e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate solo all'Inps esclusivamente con modalità telematica** (sito internet www.inps.it), **qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro**. Dalla medesima data viene meno la comunicazione all'Inail e di conseguenza non saranno più operativi il fax Inail e la sezione del sito www.inail.it che saranno disattivati (Inps, circ. circolare 19.12.2013, n. 177).

CRITICITA' E PERICOLI PER IL COMMITTENTE!

Si è già avuto modo di osservare come:

- **l'utilizzo dei buoni lavoro oltre i 30 giorni dal loro acquisto comporti, a regime, la trasformazione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;** secondo il Ministero del Lavoro (Circ. 4/2013), nell'ipotesi di un utilizzo dei voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal suo acquisto), mancando il "titolo" legittimante la

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

prestazione di lavoro accessorio, **"la prestazione stessa sarà ... da ritenersi quale "prestazione di fatto", non censita preventivamente e pertanto da considerarsi <in nero>"**;

- la mancata comunicazione all'INPS/INAIL determini l'applicazione della 'maxisanzione' di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro');
- il **superamento del limite economico annuo di € 2.000** (netti, pari a 266 buoni del Vn € 10,00 cad.) riconduca la prestazione ad un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con l'applicazione delle connesse conseguenze sul piano lavoristico e contributivo (in pratica, esiste il concreto rischio che avvenga la "trasformazione" del rapporto contestato in quella che costituisce "forma comune di rapporto di lavoro", vale a dire in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato) tra le quali l'applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

A quanto precede va aggiunto, infine, che, se la prestazione è stata preventivamente comunicata all'INPS, **ma poi alcune ore o giornate non vengono remunerate**, non si applica la maxisanzione ma, se la prestazione è resa a favore di un'impresa o lavoratore autonomo e questa è fungibile con quella dei dipendenti dell'imprenditore o del professionista, **sarà possibile trasformare il rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato** (Min. Lav., Nota 12 luglio 2013, prot. 12695). Per scongiurare questo pericolo è necessario, pertanto, che il committente sia in condizione di dimostrare inoppugnabilmente (la prova negativa è spesso diabolica!) **che le ore o giornate previste non sono state remunerate in quanto non effettivamente lavorate.**

Lo Studio rimane, comunque, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

D.ssa Alessandra Gava

